

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DELLA TECMA S.R.L.**1. Applicabilità**

- 1.1 Le presenti condizioni generali si riferiscono alla stipula e al contenuto di contratti - sia presenti che futuri - di acquisto e vendita di beni mobili (d'ora in poi: "i **Contratti**") tra noi (vale a dire, chi pratica le presenti condizioni generali in una situazione concreta) e i nostri venditori (d'ora in poi: "i **Fornitori**").

2. Contratti

- 2.1 I Contratti si intendono stipulati unicamente e non prima dell'atto della nostra conferma scritta.
- 2.2 Salvo che una nostra offerta sia accettata senza alcuna riserva per mezzo di una comunicazione di un Fornitore, le comunicazioni fatte da un Fornitore nell'ambito della stipula di un Contratto non varranno mai come offerta, bensì al massimo come un invito a noi indirizzato a presentare un'offerta.
- 2.3 Salvo che da un Contratto o dalle presenti condizioni generali consegua altro, i contratti non possono essere modificati unilateralmente. Ogni modifica di un Contratto può avvenire unicamente per iscritto.

3. Contratti parziali

- 3.1 Se un Contratto riguarda la fornitura periodica di beni, ogni fornitura individuale viene considerata come l'esecuzione di un'obbligazione di fornitura che è oggetto di un contratto separato (un "**Contratto parziale**").
- 3.2 Ciò non ostante, lo scioglimento di un Contratto parziale ai sensi della comma precedente del presente articolo 3 può essere causa di sciogliere altri Contratti parziali già eseguiti o ancora da eseguire nel caso in cui le merci già fornite o ancora da fornire non possano, a causa della relazione tra le stesse, essere usate allo scopo da noi previsto alla stipula del Contratto.
- 3.3 Se la mancata osservanza di un Contratto parziale ci fa concludere che Contratti parziali futuri non saranno nemmeno eseguiti, avremo il diritto di sciogliere non solo il Contratto parziale non eseguito, ma anche i Contratti parziali futuri.

4. Scadenze di fornitura

- 4.1 Tutte le scadenze concordate tra il Fornitore e noi sono fatali.
- 4.2 Se in un Contratto non viene specificato una scadenza di fornitura, varrà una scadenza di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di Contratto.

- 4.3 Appena il Fornitore ha validi motivi per poter prevedere di non essere in grado di effettuare la fornitura entro le scadenze concordate, egli ce ne farà tempestiva comunicazione, indicando la nuova data e l'ora in cui sarà in grado di effettuare la fornitura.
- 4.4 La comunicazione ai sensi del terzo comma del presente articolo 4 non scioglie il Fornitore dalla propria responsabilità nei nostri confronti a causa di ritardata fornitura.
- 4.5 La Tecma ha il diritto di prolungare il termine di fornitura. In questo caso, il Fornitore prenderà cura dello stoccaggio, della conservazione, della protezione e dell'assicurazione delle merci, le quali saranno debitamente imballate, separate da altre merci e riconoscibili.

5. **Luogo di fornitura ed altre relative clausole**

- 5.1 Tutte le merci fornite secondo un Contratto saranno consegnate DDP al sopraindicato indirizzo della Tecma s.r.l.
- 5.2 Il termine DDP ha il significato attribuitoci da Incoterms 2010.

6. **Prezzi**

- 6.1 Tutti i prezzi indicati in un Contratto si intendono al netto di IVA, e sono comprensivi di tutti i diritti, dazi e tasse vigenti nel Paese di origine, in quello di arrivo e in tutti i Paesi di transito, e comprendono i costi relativi al trasporto all'indirizzo di consegna di cui all'articolo 5, nonché i premi assicurativi.

7. **Pagamento e fatture**

- 7.1 Il prezzo d'acquisto delle merci fornite sarà da noi pagato entro sessanta (60) giorni dalla data di fattura, purché quest'ultima cada in un momento successivo alla consegna, ma almeno a sessanta (60) giorni dal montaggio o dall'installazione, nel caso il montaggio o installazione avvenga a cura del venditore. Nel caso in cui la data di fattura cada in un momento prima della consegna, le merci consegnate saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna. Tutto ciò a meno che ci serviamo di un nostro diritto legale di sospendere il pagamento, di rifiutarlo o di ridurne l'importo.
- 7.2 Il pagamento da parte nostra di una fattura non implica che rinunciamo in qualsiasi modo a qualunque nostro diritto di invocare la non conformità delle merci consegnate.
- 7.3 Tutte le fatture a noi indirizzate devono recare il numero d'ordine da noi impartito, una specifica delle merci fatturate, i numeri di prodotto rilevanti e – se applicabili – i numeri dei buoni di imballo o di ordinazione. Fatture che non soddisfano questi requisiti verranno rimandate al Fornitore con la richiesta di riempire i dati mancanti.
- 7.4 Dal giorno di restituzione di una fattura ai sensi del presente terzo comma, il termine di pagamento viene sospeso. Dopo ricevimento dei dati addizionali decorrerà un nuovo termine di pagamento di novanta (90) giorni.

8. Conformità

- 8.1 Tutte le merci che ci saranno fornite devono soddisfare almeno le specifiche contrattuali, nonché le normative e esigenze di legge in vigore nel Paese di destinazione (incluse le normative EU).
- 8.2 Tutte le merci fornite devono essere imballate in modo conforme a quanto concordato tra le parti e alle istruzioni impartite, e comunque in modo tale da garantire, di volta in volta e in concreto, la buona qualità delle stesse durante il trasporto e alla loro consegna.
- 8.3 Tutte le merci fornite devono essere munite di un buono d'imballo che rechi almeno i dati seguenti:
- (A) numero e data del Contratto, e
 - (B) la descrizione, la specificazione, e il numero delle merci consegnate e i rispettivi numeri di prodotto.

9. Imballo

- 9.1 Il Fornitore provvederà ad asportare il materiale di imballo senza costi e in modo ecologico, tranne sia stato concordato diversamente.
- 9.2 I materiali di imballo di nostra proprietà devono essere resi dal Fornitore a nostra prima richiesta e in buono stato.

10. Garanzia

- 10.1 Il Fornitore garantisce la conformità di tutte le merci a noi consegnate o ancora da fornirci per il termine di garanzia fissato nel contratto.
- 10.2 In mancanza di un termine di garanzia concordato nel Contratto, varrà un termine di garanzia di dodici (12) mesi civili dalla data di consegna della merce.
- 10.3 Se il Fornitore avrà riparato o sostituito delle merci, dal momento dell'avvenuta riparazione o la consegna delle merci sostitutive decorrerà un nuovo termine di garanzia di dodici (12) mesi.
- 10.4 Il Fornitore garantisce che le merci da fornire non costituiscono o provocano alcuna violazione dei diritti di terzi (ivi inclusi esplicitamente i diritti intellettuali), tranne questa violazione venga causata dall'uso fatto dal Fornitore dei mezzi da noi messi a sua disposizione ai sensi dell'articolo 15 delle presenti condizioni o da sue azioni secondo le istruzioni da noi esplicitamente impartite.
- 10.5 Qualora al Fornitore venga negato il diritto di mettere in circolazione delle merci da lui prodotte e messe in commercio con cui egli contravviene alla garanzia di cui al quarto comma del presente articolo 10, egli terminerà la violazione in uno dei seguenti modi: (i) ottenendo tali diritti per noi ma alle proprie spese, (ii) sostituendo merci che causano l'infrazione con altre, non violanti, o (iii) modificando le merci da fornire in modo tale da terminare ogni violazione, tutto ciò previo permesso da parte nostra, permesso che non può esser rifiutato al Fornitore per motivi irragionevoli.

11. Controllo prima della fornitura

- 11.1 Fermo restando il nostro diritto di controllare o collaudare le merci fornite e – a seconda del risultato del controllo o collaudo – di ricorrere alle misure giuridiche nei confronti del Fornitore a noi concesse dalla legge e dal Contratto, abbiamo sempre il diritto di controllare le merci acquistate, anche durante la loro produzione, alla sede del Fornitore, e – sempre a seconda dei risultati del nostro controllo - di formulare raccomandazioni al Fornitore per migliorare la qualità delle merci da fornire.
- 11.2 Il Fornitore farà quanto possibile per assecondare le nostre ragionevoli richieste di poter effettuare i controlli ai sensi del primo comma del presente articolo 11. A tale scopo egli concederà a noi e ai nostri rappresentanti l'accesso agli spazi di produzione e ai magazzini dove si trovano le merci prodotte o da produrre.
- 11.3 L'esercitazione del nostro diritto ai sensi del primo comma del presente articolo 11 non pregiudica in alcun modo il ricorso ai mezzi legali che sono a disposizione dell'acquirente in caso di non conformità.

12. Proprietà dei beni e rischi

- 12.1 La proprietà e i rischi delle merci consegnate passeranno a nostro carico al momento della consegna stessa. Nel caso in cui un Contratto riguardi anche il montaggio o installazione, la proprietà e il rischio delle merci saranno trasferiti nel momento in cui le merci fornite vengono montate o installate.

13. Non osservanza, mezzi legali e manleva

- 13.1 In casi di non conformità – fermo restando il nostro diritto di sciogliere un Contratto per il futuro e lasciarlo in vigore per il passato - avremo sempre il diritto, a nostra scelta, di richiedere dal Fornitore la riparazione o sostituzione delle merci fornite.
- 13.2 Qualora il Fornitore manchi di adempire alla sua obbligazione di riparazione o sostituzione di cui al primo comma del presente articolo 13, avremo il diritto di procedere – dopo l'avviso di inadempimento – alla riparazione o sostituzione delle merci alle spese del Fornitore.
- 13.3 Nel caso in cui alla luce della situazione la riparazione o sostituzione risulti improrogabile, i diritti di cui al secondo comma del presente articolo 13 ci spettano anche senza avviso di inadempimento del Fornitore.
- 13.4 Avremo sempre il diritto di restituire le merci non conformi al Fornitore alle sue spese per essere sostituite / riparate o per scioglimento del contratto.
- 13.5 Fermo restando il nostro diritto di sciogliere per intero o parzialmente un Contratto e di domandare il risarcimento dei danni in caso di superamento del termine di fornitura, il Fornitore ci dovrà, se e per tanto tempo che domanderemo l'esecuzione del Contratto, una penalità pari all' 1% del prezzo di acquisto per ogni settimana o parte di essa di ritardo della fornitura.

13.6 Il Fornitore ci solleva da ogni domanda di risarcimento dei danni (ivi compresi danni consequenziali) da parte di terzi che questi ultimi hanno sofferto a causa di qualsiasi mancata osservanza o inadempimento di un'obbligazione contrattuale nonché in caso di domanda di responsabilità civile mossa nei nostri confronti concernente i prodotti o per violazione di diritti intellettuali.

14. **Scioglimento**

14.1 Fermo restando il nostro diritto di sciogliere un Contratto (ivi compresi i Contratti parziali) a causa di mancata esecuzione o osservanza di esso, abbiamo il diritto di sciogliere ogni Contratto:

- (A) A causa di una mancanza nell'esecuzione di un'altra obbligazione esistente tra il Fornitore e noi, la quale consegue dal Contratto;
- (B) Se è stata presa la decisione di procedere alla liquidazione del Fornitore o della persona che si è posta come garante per le sue obbligazioni;
- (C) In caso di ogni cessazione delle attività aziendali del Fornitore o della persona che si è posta come garante per le sue obbligazioni;
- (D) Se nei confronti del Fornitore o della persona che si è posta come garante per le sue obbligazioni è stata richiesta la dichiarazione di fallimento o di dilazione dei pagamenti;
- (E) Se a carico del Fornitore si è effettuato un sequestro giudiziario il quale non sia stato tolto entro dieci (10) giorni lavorativi; e
- (F) In caso di cambiamenti nei rapporti tra le persone che controllano l'impresa del Fornitore, di sostituzione totale o parziale di questi ultimi, di cambiamenti nella direzione del Fornitore e in caso tali cambiamenti comportino a nostro giudizio un aumento considerevole dei nostri rischi.

15. **Mezzi messi a disposizione del Fornitore per la produzione**

15.1 I mezzi da noi messi a disposizione del Fornitore (ad esempio, dime e matrici) onde permettergli la produzione o il collaudo delle merci da fornire (d'ora in poi: "i Mezzi") resteranno di nostra proprietà e saranno da noi muniti di testi e simboli dai quali risulta tale proprietà. Questi Mezzi che metteremo a disposizione del Fornitore potranno essere unicamente impiegati per l'esecuzione dei Contratti.

15.2 Il Fornitore conserverà i Mezzi in un luogo a parte, separato dai propri mezzi di produzione per evitare alcun dubbio sui nostri diritti di proprietà. Il Fornitore prenderà cura particolare che i testi e simboli di cui al primo comma del presente articolo 15 da noi posti sui Mezzi resteranno applicati per tutto il tempo che li terrà sotto di sé o che ci saranno nuovamente applicati.

15.3 I diritti intellettuali relativi ai Mezzi o alle merci con essi prodotte, sono di nostra esclusiva proprietà e non entreranno a far parte del patrimonio del Fornitore.

15.4 Se e per quanto necessario, consideriamo di aver conferito al Fornitore una licenza non trasferibile ai fini esclusivi dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali. Dopo la completa esecuzione del relativo Contratto, il Fornitore è tenuto a restituirci tutti i Mezzi.

16. **Personale del Fornitore**
- 16.1 Il Fornitore garantisce la competenza e professionalità del personale coinvolto nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e quella dei terzi, compreso il personale esterno di cui i detti terzi si saranno serviti.
- 16.2 Se il Fornitore nell'ambito dell'esecuzione di un Contratto fa svolgere lavori alla nostra sede dal suo personale o da terzi, dei servizi dei quali il Fornitore si serve, avremo il diritto di rifiutar loro l'accesso ai nostri terreni e edifici, se i suddetti (i) a nostro avviso non sono competenti per i compiti affidatigli, (ii) si comportano in modo indecente, o (iii) agiscono in modo contrario al Contratto.
- 16.3 Durante la presenza sui nostri terreni e nei nostri edifici, al personale di cui al secondo comma del presente articolo 16 si applicheranno le condizioni di lavoro del nostro personale regolare, all'eccezione di quanto riguarda i giorni di vacanza, il tredicesimo o quattordicesimo mese, lo stipendio e emolumenti come la pensione.
- 16.4 Non saremo mai responsabili del pagamento di stipendio o retribuzioni di qualunque genere dovute dal Fornitore al personale di cui al secondo comma del presente articolo 16 da lui incaricato. Lo stesso vale per le trattenute e il versamento di contributi alle assicurazioni sociali e di imposte sui salari e simili. Se e per quanto fossimo tenuti, ciò non ostante, responsabili del pagamento di uno dei crediti della frase precedente, il Fornitore ci sollevierà dagli stessi.
- 16.5 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni da noi sofferti nel caso in cui siamo richiesti di pagare stipendi o retribuzioni, contributi alle assicurazioni sociali e imposte sui salari e simili per il personale, compreso quello esterno di cui si serve il Fornitore.
17. **Segretezza**
- 17.1 Tutte le informazioni che verranno a conoscenza del Fornitore nell'ambito di un Contratto e che riguardano la nostra politica aziendale, la nostra impresa, i nostri prodotti (compresi anche i mezzi produttivi e mezzi di aiuto da noi messi a sua disposizione), qualsiasi Contratto e tutto quanto concerne in altro modo o è comunque rilevante per un Contratto, sarà considerato di carattere riservato e confidenziale.
- 17.2 Il Fornitore non potrà copiare o passare in alcun modo, né gratis né a pagamento, a terzi i dati o informazioni riservate di cui al primo comma.
- 17.3 Il Fornitore applicherà l'obbligazione di segretezza anche al proprio personale e ai terzi dei cui servizi si servirà nell'ambito di un Contratto.
- 17.4 Le obbligazioni del presente articolo 17 resteranno in vigore durante un periodo di 10 (dieci) anni da contare dall'esecuzione dell'ultimo Contratto stipulato tra il Fornitore e noi, tranne e per quanto (i) nel frattempo le nostre informazioni riservate siano diventate di pubblico dominio senza colpa o ingerenza del Fornitore, o (ii) l'obbligazione di segretezza non possa essere osservata a causa di motivi di *ius cogens*.

18. Controversie

- 18.1 A tutti i Contratti e alle presenti Condizioni si applica il diritto italiano.
- 18.2 Il Trattato delle Nazioni Unite relativo ai contratti internazionali di compravendita di beni mobili è di applicazione a tutti i Contratti e alle presenti Condizioni.
- 18.3 Tutte le controversie relative al presente contratto o ad altri contratti ad esso consequenziali che dovessero sorgere, saranno risolte per mezzo di arbitraggio secondo il Regolamento per l'Arbitraggio del Nederlands Arbitrage Instituut (Istituto Neerlandese per l'Arbitraggio), tranne noi comunichiamo alla controparte di voler deferirle ai Tribunali ivi competenti secondo le legislazioni o normative nazionali o internazionali. Il luogo dell'arbitraggio sarà Rotterdam. La procedura si svolgerà in lingua inglese.

19. Lingua

- 19.1 Controversie relative all'interpretazione delle presenti condizioni, le quali conseguono dal fatto che di queste condizioni esistono o esisteranno versioni in lingue diverse dal neerlandese, saranno giudicate unicamente in base alla versione neerlandese delle condizioni.